

A. Indennità di perdita di guadagno in caso di maternità

1. Diritto alle prestazioni

Ha diritto all'indennità la donna che:

- a) era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto; in caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione è ridotto:
 - a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo ed il nono mese di gravidanza;
 - a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
 - a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza;
- b) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c) al momento del parto:
 - è una salariata;
 - è un'indipendente;
 - collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui sopra, ha diritto all'indennità se fino al parto ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, oppure il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La madre assicurata obbligatoriamente all'AVS che, al momento del parto, è incapace al lavoro, oppure che, a causa di un periodo d'incapacità al lavoro, non ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi, ha diritto all'indennità se, fino al parto, ha un rapporto di lavoro valido e, alternativamente:

- ha beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata,
- ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità,
- ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione militare,
- è in possesso di un certificato medico attestante l'inabilità lavorativa,
- la gravidanza ha oggettivamente impedito lo svolgimento dell'attività lucrativa.

2. Inizio del diritto

Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

L'inizio del versamento dell'indennità è prorogato se la madre ne fa richiesta e, mediante un attestato medico, dimostra che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è stato ospedalizzato durante almeno tre settimane.

3. Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione, o decede.

4. Importo e calcolo dell'indennità

L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5. Importo massimo

L'indennità di maternità ammonta al massimo a CHF 196 lordi al giorno.

6. Priorità dell'indennità di maternità

L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- dell'assicurazione contro la disoccupazione,
- dell'assicurazione per l'invalidità,
- dell'assicurazione contro gli infortuni,
- dell'assicurazione militare,
- dell'IPG.

7. Garanzia dei diritti acquisiti

Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto ad un'indennità giornaliera in virtù delle leggi federali sulle assicurazioni di invalidità, malattia, infortunio, militare o disoccupazione, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente.

8. Richiesta di prestazioni

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa di compensazione competente tramite il datore di lavoro. Per le madri che esercitano un'attività indipendente la richiesta deve essere presentata alla Cassa di compensazione dove sono affiliate.

9. Informazioni generali

I formulari sono ottenibili presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Canton Ticino oppure sono scaricabili dal sito www.iasticino.ch.

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste all'Istituto delle assicurazioni sociali, ufficio delle prestazioni, dove sono pure ottenibili gli opuscoli informativi (Tel. 091 - 821 91 11).

B. Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, protezione civile e gioventù e sport

1. Diritto alle prestazioni

Ha diritto all'indennità ogni persona che:

- a) presta servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa per ogni giorno di soldo,
- b) presta servizio civile,
- c) presta servizio di protezione civile per ogni giorno per il quale ricevono la relativa indennità,
- d) partecipa a corsi federali o cantonali per i quadri di Gioventù e Sport,
- e) partecipa a corsi per monitori di giovani tiratori.

2. Genere ed ammontare delle indennità

L'indennità di base varia a seconda del tipo di servizio prestato:

- reclutamento, scuola reclute, servizio civile recluta, protezione civile di base: CHF 62 giornalieri lordi per militi senza figli. Per militi con figli 80% del reddito fino ad un massimo di CHF 196 giornalieri lordi,
- servizio d'avanzamento: 80% del reddito, come minimo CHF 111 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 196 giornalieri lordi,
- quadri in ferma continua: 80% del reddito, come minimo CHF 91 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 196 giornalieri lordi,
- corso di ripetizione, protezione civile, servizio civile, corsi Gioventù e Sport e monitori giovani tiratori: 80% del reddito, come minimo CHF 62 giornalieri lordi e, come massimo, CHF 196 giornalieri lordi.

L'assegno per i figli ammonta a CHF 20 giornalieri lordi per ogni figlio, ma al massimo per 3 figli.

L'assegno per le spese di custodia è corrisposto ai militi che hanno dovuto sopportare una spesa eccezionale per la custodia di figli d'età inferiore ai 16 anni. Il servizio o corso deve durare almeno 2 giorni consecutivi (non soggetto a contributi in quanto rimborso spese).

L'assegno per l'azienda ammonta a CHF 67 giornalieri lordi ed è previsto per i servizio o corsi prestati da persone con attività lucrativa indipendente. A determinate condizioni può essere corrisposto per servizi o corsi prestati dal familiare del titolare dell'azienda agricola.

3. Importo massimo

L'indennità di base, unitamente all'assegno per figli, non può superare un massimo di CHF 245 giornalieri lordi.

4. Richiesta di prestazioni

I moduli ufficiali di richiesta devono essere inoltrati:

- a) per le persone salariate, alla Cassa di compensazione presso la quale è affiliato il loro datore di lavoro,
- b) per le persone indipendenti, alla Cassa di compensazione alla quale essi sono affiliati,
- c) per gli studenti con obbligo contributivo AVS, alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di studio. In caso di studi all'estero, alla Cassa cantonale del Cantone di domicilio,
- d) per le persone senza attività lucrativa, alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio,
- e) per i domiciliati all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione con sede a Ginevra.

5. Informazioni generali

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste all'Istituto delle assicurazioni sociali, ufficio delle prestazioni, dove sono pure ottenibili gli opuscoli informativi (Tel. 091 - 821 91 11).

C. Indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

1. Diritto alle prestazioni

In base ad una nuova normativa cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha diritto all'indennità

il genitore adottivo che:

- a) era assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento a casa dell'adottando,
- b) durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi,
- c) al momento dell'accoglimento a casa:
 - è un salariato,
 - è un'indipendente,
 - collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

2. Inizio del diritto

Il diritto all'indennità inizia il giorno dell'accoglimento a casa.

In caso di adozione di più figli simultaneamente o nello stesso periodo, è accordata una sola indennità. Non è dato diritto per l'adozione di una persona maggiorenne e del figlio del coniuge.

3. Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se:

- a) il genitore adottivo riprende la sua attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione, lascia il Cantone Ticino o decede;
- b) l'adottando raggiunge la maggiore età, lascia l'abitazione dell'avente diritto o decede.

4. Importo e calcolo dell'indennità

L'indennità in caso di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

5. Importo massimo

L'indennità in caso di adozione ammonta al massimo a CHF 196 lordi al giorno.

6. Richiesta di prestazioni

Le richieste devono essere compilate sui moduli ufficiali e inoltrate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Canton Ticino, servizio rendite e indennità, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.

7. Informazioni generali

I formulari sono ottenibili presso la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Canton Ticino oppure sono scaricabili dal sito www.iasticino.ch.

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste all'Istituto delle assicurazioni sociali, ufficio delle prestazioni (Tel. 091 - 821 91 11).